

□ Interrogazione n. 533

presentata in data 2 ottobre 2006

a iniziativa dei Consiglieri Giannotti, Tiberi

“Composizione illegittima del Consiglio della Comunità montana dell’Alta Valmarecchia”

a risposta scritta

Premesso:

che la legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12, inerente “Ordinamento delle Comunità montane”, disciplina la costituzione, le finalità, l’organizzazione delle 13 Comunità montane presenti nel territorio marchigiano;

che il d.lgs. 267/2000 (t.u.e.l.) all’articolo 28, in combinato disposto con l’articolo 32, sancisce espressamente che alle Comunità montane si applicano le disposizioni delle Unioni dei Comuni e, a quest’ultimi, se compatibili, le norme in materia di composizione degli organi dei Comuni;

che, in particolare, il t.u.e.l. determina in 20 membri il numero dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 30.000 abitanti;

che, la Comunità montana dell’Alta Valmarecchia (Zona A) Novafeltria ha una popolazione di circa 17.000 abitanti, corrispondente, dunque, a 20 consiglieri in assemblea;

che la circolare del Ministro degli interni dell’8 novembre 2000, prevede possa derogarsi al limite quantitativo previsto dal t.u.e.l. nell’unica ipotesi in cui, “per l’entità demografica dei Comuni che costituiscono le Comunità montane, verrebbe pregiudicata la rappresentanza delle minoranze in seno al consiglio comunitario”;

che, dei 7 Comuni facenti parte della Comunità montana, 6 hanno rinnovato i loro consigli comunali nel giugno 1999, eleggendo complessivamente 18 rappresentanti in seno all’assemblea dell’Ente montano;

che il Comune di Novafeltria ha rinnovato il proprio consiglio comunale nel maggio del corrente anno e ha nominato 5 rappresentanti in seno al consiglio comunitario (quattro per la maggioranza ed uno per la minoranza) appellandosi alle previsioni previste dallo Statuto comunitario dell’Alta Valmarecchia;

che quest’ultimo prevede l’elezione di 5 consiglieri per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, come, nel caso, il Comune di Novafeltria;

che per gli statuti delle Comunità montane, approvati in periodi anteriori all’entrata in vigore del t.u.e.l., vale il principio dell’automatica abrogazione delle norme statutarie incompatibili con i principi del t.u.e.l.;

che, nella fattispecie, lo statuto della Comunità montana dell’Alta Valmarecchia è stato approvato con provvedimento del 21 settembre 2000, mentre il t.u.e.l. è entrato in vigore il 13 ottobre 2000;

che si palesa una esplicita violazione delle previsioni del t.u.e.l. in quanto la rappresentanza di 5 consiglieri comunali di Novafeltria innalza a 23 il numero dei consiglieri della Comunità montana dell’Alta Valmarecchia contrariamente ai 20 previsti dall’articolo 37 del t.u.e.l.;

Tutto ciò premesso il sottoscritto Consigliere regionale

INTERROGA

il Presidente della Giunta per conoscere, al fine di assicurare il rispetto della vigente legislazione, quali iniziative concrete voglia intraprendere per adeguare il numero dei rappresentanti del Comune di Novafeltria e, conseguentemente, dei consiglieri eletti in seno alla Comunità montana dell’Alta Valmarecchia, a quanto previsto dall’articolo 37, comma 1, del d.lgs. 267/2000 (t.u.e.l.).